

COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data 29.04.2025

INDICE

NORMATIVA DI

RIFERIMENTO TITOLO I -

FINALITA'

Articolo 1 - Finalità e criteri generali

TITOLO II - DESTINATARI

Articolo 2 – Beneficiare del Servizio

Articolo 3 – Organizzazione e modalità di Funzionamento del Servizio

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Articolo 4 - Organizzazione

Articolo 5 - Calendario e orari

Articolo 6 - Piano annuale di trasporto scolastico

Articolo 7 - Autista

Articolo 8 - Accompagnamento/assistenza

Articolo 9 - Servizio di trasporto per alunni diversamente abili. Disciplina

Articolo 9 bis - Servizio di trasporto per alunni diversamente abili. Destinatari

Articolo 9 ter - Servizio di trasporto per alunni diversamente abili. Assistenza

Articolo 10 - Comportamento degli autisti e accompagnatori/assistenti

TITOLO IV - ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO

Articolo 11 - Iscrizioni

Articolo 12 - Rinuncia

TITOLO V - RAPPORTO COMUNE – FAMIGLIA

Articolo 13 - Sottoscrizione del Regolamento

Articolo 14 - Comunicazioni Comune-Famiglia

TITOLO VI - RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 15 - Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

TITOLO VII - NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Articolo 16 - Criteri generali

Articolo 17 - Comportamento a bordo degli Utenti/Alunni

Articolo 18 - Sanzioni

TITOLO VIII - QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

Articolo 19 - Tariffe

Articolo 20 - Modalità di Pagamento

TITOLO IX - NORME FINALI

Articolo 21 - Norme finali

Articolo 22 - Verifiche Funzionalità del servizio - Reclami

Articolo 23 - Entrata in vigore e forme di pubblicità.

TITOLO I - FINALITA'

Art. 1 - FINALITA' E CRITERI GENERALI

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla Scuola;
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è di titolarità del Comune che lo attua nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente.
3. Il servizio di trasporto è attivato in conformità al calendario scolastico Ministeriale.

TITOLO II – DESTINATARI

Art. 2 BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio consiste nell'erogazione di corse riservate agli alunni frequentanti la scuola d'infanzia di Lenna e secondaria di primo grado di Valnegrà, purché le famiglie siano in regola con i pagamenti degli anni precedenti di tutti i servizi scolastici e parascolastici comunali (refezione, pre-post scuola, trasporto scolastico) riferiti all'utente e ad altri eventuali componenti del medesimo nucleo familiare.

Art. 3 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il trasporto si effettua da casa a scuola e ritorno, dal lunedì al venerdì per la scuola d'infanzia di Lenna mentre per la scuola secondaria di primo grado di Valnegrà dal lunedì al sabato;
2. Per i soggetti diversamente abili il servizio di trasporto scolastico viene erogato, qualora sia possibile, con i normali mezzi a disposizione senza particolari accorgimenti tecnici o supporti di personale ulteriore rispetto a quelli abitualmente previsti;

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Art. 4 – ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune per la gestione e l'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico si avvarrà delle forme previste dalla normativa vigente e relative procedure;
2. Potrà essere affidato a soggetti esterni ogni servizio connesso al trasporto scolastico.

Art. 5 - CALENDARIO E ORARI

1. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al sabato in orario antimeridiano e pomeridiano. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni;
2. Variazioni d'orario, anche occasionali, richieste dall'Istituto Comprensivo, verranno comunicate dall'Ente;
3. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) di norma non è assicurato il servizio di trasporto scolastico;
4. Il servizio potrà comunque essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive e contingenti.

Art. 6 - PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. L'Ufficio predispose ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione approssimativa degli orari e dei percorsi;
2. Il piano annuale deve essere predisposto per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico;
3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e delle disponibilità dei mezzi;
4. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;

Art. 7 - L'AUTISTA

1. L'autista, oltre alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite dal Codice Stradale e dalle disposizioni interne per la disciplina della circolazione, deve osservare tutte le particolari cautele di velocità, segnalazioni, frenaggi, accelerazioni, rallentamenti, etc., secondo la buona regola di guida degli scuolabus in modo di evitare ogni e qualsiasi incidente alle persone trasportate, agli utenti della strada;
2. Durante la corsa, l'autista non deve assolutamente parlare con i viaggiatori: deve prestare la massima attenzione alla strada, agli specchi retrovisivi ed alle porte della vettura;
3. Sull'autista in servizio gravano responsabilità di primaria importanza:
 - il trasporto dei passeggeri e dei minori con loro piena sicurezza;
 - il buon uso e la buona manutenzione dei veicoli;
 - la regolarità della marcia ed il rispetto delle norme di circolazione.
 - Non sono ammesse fermate aggiuntive a quelle regolamentate.

ART. 8 - ACCOMPAGNAMENTO/ASSISTENZA

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto obbligatoriamente solo per i bambini della Scuola dell'Infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti ed è assicurato dal Comune con personale proprio;
2. La responsabilità dell'assistente/accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del normale vivere civile;
3. Le responsabilità dell'assistente/accompagnatore sono limitate al solo trasporto, per cui una volta che l'alunno trasportato sia sceso alla fermata si conclude ogni onere a proprio carico.
4. L'assistente/accompagnatore con riferimento al tragitto di andata verso la Scuola:
 - "prende in consegna" il bambino dal genitore e/o dal familiare nel punto di fermata prestabilito, aiutandolo, se necessario, a salire e controllando che si accomodi a sedere;
 - al termine della corsa, lo fa scendere davanti alla scuola frequentata, nel luogo prestabilito, preoccupandosi che qualcuno della Scuola si "prenda in carico" la custodia del minore;
 - compete alla Scuola individuare gli addetti a ricevere in consegna gli alunni e ad impartire agli stessi disposizioni sui tempi e modalità;
5. Durante il tragitto, l'assistente/accompagnatore:
 - collabora con l'autista operando in modo che tutti i bambini siano seduti nei rispettivi sedili prima che il mezzo si metta in movimento e vigila, con la dovuta attenzione, che i bambini rimangano seduti durante il tragitto stesso;
 - interviene, adottando le necessarie cautele suggerite dalla normale prudenza, qualora rilevi sul mezzo in marcia dei comportamenti che giudica pregiudizievoli della sicurezza degli utenti del servizio e/o dello scuolabus; ad esempio

esorterà i bambini a non giocare in modo scomposto, a non utilizzare oggetti pericolosi, a non mangiare cibi durante il viaggio, ecc.;

- data la fascia di età dell'utenza del servizio cerca di rapportarsi utilizzando un linguaggio adeguato e comprensibile ai bambini e modalità relazionali di tipo affettivo-educativo;
- ha il compito di distribuire eventuali comunicazioni e/o materiale informativo ai bambini ed alle loro famiglie, in merito al servizio di trasporto scolastico e/o iniziative promosse dal Comune;
- all'accompagnatore non possono tuttavia essere richiesti dal personale della Scuola compiti di "mediazione" educativa con le famiglie;
- eventuali regole che la Scuola intende far osservare ai bambini in ambito scolastico, vanno comunicate ai genitori direttamente con le modalità ritenute appropriate dalla scuola stessa;
- Con riferimento al ritorno dalla scuola l'accompagnatore:
 - prende in consegna l'alunno dalla scuola;
 - lo riconsegna, nel punto di fermata prestabilito, solamente al genitore e/o al familiare delegato e/o ad altro adulto formalmente delegato e comunicato all'Amministrazione Comunale al momento dell'iscrizione al servizio di che trattasi.

Art. 9 SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DISCIPLINA

1. Il servizio trasporto scolastico è reso a titolo gratuito agli alunni con invalidità civile o a cui sia stata riconosciuta la L. n.104/92, frequentanti la scuola dell'obbligo ai sensi dell'art.28 della L. n.118/1971 e della L.R. n.28/2007 art. 15 "Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali";
2. Il servizio di trasporto scolastico è altresì gratuito per coloro che frequentano la scuola d'Infanzia per i quali siano certificate le condizioni di cui all'art. 9 bis;

Art. 9 bis SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DESTINATARI

1. Possono richiedere il servizio di trasporto casa/scuola gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo:
 - con invalidità civile non autosufficienti;
 - con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale certificata ai sensi della vigente normativa;
 - residenti nel Comune di Piazza Brembana;
 - in possesso del verbale in corso di validità del "Collegio per l'individuazione dell'alunno in condizione di handicap ai sensi del D.P.C.M. n.185/2006;

Art. 9 ter SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ASSISTENZA

1. Durante il servizio di trasporto, di norma non è prevista la presenza di personale dedicato con funzione di accompagnatore/assistenza;
2. È pertanto auspicato che l'alunno/a con disabilità possa garantire un comportamento adeguato e tale da non pregiudicare la sicurezza sua, di altri eventuali passeggeri e del servizio in generale;
3. Esclusivamente nel caso in cui la certificazione medica attesti specificamente la necessità di assistenza individuale per il trasporto scolastico, il servizio potrà essere attivato gratuitamente, nei limiti delle risorse stanziare a bilancio;
4. Nel caso in cui l'alunno fruisca del servizio di assistenza individuale, ogni qualvolta il servizio non sia necessario (malattia, adesione a sciopero, vacanza programmata dalla famiglia durante l'anno scolastico ecc.), la famiglia è tenuta a darne comunicazione al servizio Istruzione con adeguato anticipo e/o comunque entro la mezz'ora precedente l'orario di arrivo del mezzo di trasporto;

5. In assenza di preavviso, qualora il servizio non venga utilizzato per 2 gg. consecutivi, viene sospeso e riattivato solo dopo che la famiglia ne abbia fatta esplicita richiesta agli Uffici comunali;
6. L'Amministrazione si riserva di sospendere il servizio - previa formale comunicazione alla famiglia - da 3 a 15 giorni, per gravi motivi, quali:
 - comportamenti dell'alunno che pregiudichino la sicurezza del servizio e degli altri utenti eventualmente presenti sul mezzo;
 - mancato accompagnamento e/o accoglienza all'arrivo del vettore incaricato del servizio;
 - mancato o tardivo avviso nel caso in cui l'alunno non abbia bisogno del servizio;
7. Si precisa che gli autisti non sono tenuti ad assicurare nessuna forma di assistenza né di accompagnamento, fatta eccezione per le situazioni di emergenza.

Art. 10- COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI E ACCOMPAGNATORI.

1. Gli autisti e gli accompagnatori preposti al servizio, ciascuno per le proprie competenze, devono:
 - rispettare l'orario e il piano delle fermate stabilite dal Comune;
 - tenere un comportamento corretto e di rispetto nei confronti degli alunni;
 - richiamare verbalmente gli alunni che non osservano un comportamento corretto e segnalarlo al Comune;
 - stabilire un rapporto di fiducia con gli alunni e un rapporto di collaborazione con le famiglie. In particolare gli autisti, dopo una fermata, dovranno riprendere la marcia solo dopo aver verificato la completa chiusura della porta, che tutti i ragazzi siano seduti e che quelli che sono scesi si trovino ad una distanza adeguata che renda impossibile ogni contatto con l'automezzo;
2. Gli autisti e gli accompagnatori nello svolgimento dei compiti assegnati, devono:
 - avere cura di indossare un abbigliamento decoroso e pulito;
 - rispettare l'obbligo della riservatezza nei confronti dell'utenza utilizzando le informazioni conosciute per ragioni di servizio solo al fine del servizio stesso;
3. È assolutamente vietato fumare sugli scuolabus;
4. Qualora pervengano all'Amministrazione segnalazioni di comportamenti non adeguati al ruolo che gli autisti e gli accompagnatori ricoprono, si procederà a prendere gli opportuni provvedimenti per il personale interno o alla relativa segnalazione alle rispettive Aziende che gestiscono i servizi per gli eventuali provvedimenti, secondo quanto previsto dai relativi contratti di lavoro.

TITOLO IV - ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 11 - ISCRIZIONI

1. Le modalità di presentazione della richiesta del servizio, di ammissione allo stesso, come ogni altro aspetto riguardante i rapporti con l'utenza sono definite e gestite dal Comune di Piazza Brembana;
2. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio per la scuola dell'Infanzia di Lenna e/o per la scuola secondaria di 1° grado di Valnegra dovranno presentare domanda compilando il modulo di iscrizione Online accedendo dalla home page del sito www.comune.piazzabrembana.bg.it entro la data che verrà stabilita ogni anno;
3. Con la compilazione e sottoscrizione del modulo la famiglia si impegna a rispettare il presente Regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso nonché ad assumersi qualsiasi responsabilità penale e civile in ottemperanza agli obblighi di Legge circa la vigilanza sui minori;
4. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal

presente regolamento, dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto. L'iscrizione ha validità per l'anno scolastico o parte di esso;

5. Nel caso di mancato pagamento di quote arretrate del servizio la domanda non sarà accolta se non dopo la regolarizzazione di quanto dovuto;
6. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il Piano annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento;
7. Altre eventuali domande presentate potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico già predisposto dall'Ufficio coi criteri di cui all'art.6 ed in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi,
8. Non è consentito all'utenza di usufruire del servizio se privi della relativa domanda di cui al comma 1 del presente articolo, debitamente sottoscritta ed accolta dal Comune per il tramite dell'Ufficio competente.

Art. 12 - RINUNCIA

1. La rinuncia o sospensione dal servizio da parte degli iscritti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno scolastico ad eccezione del mese di giugno e dovrà essere comunicato per iscritto all'Ufficio protocollo all'indirizzo PEC: comune.piazzabrembana@pec.regione.lombardia.it ;
2. Il ritiro dal servizio NON prevede nessun tipo di rimborso. L'iscrizione al servizio da parte degli utenti implica la conoscenza e l'accettazione di quanto specificato nel Piano Annuale di Trasporto Scolastico.

TITOLO V – RAPPORTO COMUNE – FAMIGLIA

Art. 13 - SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La compilazione del modulo di iscrizione al Servizio comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico del minore di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.
2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento rendendolo disponibile presso home page del Comune nella sezione dedicata;
3. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

Art. 14 - COMUNICAZIONI COMUNE - FAMIGLIA

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa;
2. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico;
3. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico, secondo quanto previsto all'articolo 5;
4. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all'Ufficio competente, che provvederà alla cancellazione dell'utente dagli iscritti al servizio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa eventualmente versata;

5. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto, all'Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 15 - COMUNICAZIONI TRA IL COMUNE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possono presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni;
2. Ogni anno l'Ufficio richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di funzionamento dei vari plessi scolastici.

TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Art. 16 - CRITERI GENERALI

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento;
2. Nello spirito del precedente comma, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni;
3. L'Amministrazione Comunale tramite personale dipendente appositamente individuato, può effettuare periodici controlli sulle linee scolastiche al fine di verificare il rispetto dei percorsi, delle fermate e degli orari stabiliti, la regolarità delle operazioni che avvengono durante il trasporto (salita, discesa e permanenza a bordo del mezzo), della pulizia dei mezzi, nonché l'effettiva situazione nel caso di particolari segnalazioni ed in particolare la presenza di utenti sprovvisti della domanda di iscrizione al servizio.

Art. 17 - COMPORTAMENTO A BORDO DEGLI UTENTI /ALUNNI

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico devono:
 - a) trovarsi pronti al momento del prelievo senza richiedere attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
2. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista o dall'accompagnatore;
3. È vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento;
4. È vietato fumare.

Art. 18 - SANZIONI

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista o dall'accompagnatore non rispettino le regole date, appositamente dettagliate all'art.17 del presente titolo, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - l'autista farà pervenire all'Ufficio Comunale la segnalazione/ comunicazione che sarà trasmessa per conoscenza al

- Dirigente Scolastico, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
- l'Ufficio Comunale avviserà la famiglia e il Dirigente Scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione;
2. Qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo disagio e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al Dirigente Scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per SEI giorni consecutivi;
 3. Qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si provvederà alla espulsione dell'alunno dal servizio per l'anno scolastico. La sospensione o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa eventualmente versata;
 4. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli;
 5. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati agli autisti, né al gestore del servizio esternalizzato.

TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

Art. 19 - TARIFFE

1. Gli utenti del servizio sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa la cui determinazione ed articolazione è definita annualmente dalla Giunta Comunale con apposito Atto deliberativo;
2. La tariffa è fissa indipendentemente dalle corse effettuate. In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore non è prevista alcuna riduzione della tariffa;
3. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata fruizione del servizio non formalmente comunicata e nel caso di applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo;
4. In caso di mancato pagamento della tariffa l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione del servizio salva diversa disposizione motivata del Responsabile del Settore, fermo restando il recupero coattivo del credito;
5. Con la Delibera di Giunta Comunale di cui al primo comma è altresì stabilito l'importo agevolato per il secondo figlio che utilizza il servizio per la stessa scuola.

Art. 20 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'Ufficio provvederà ad inizio anno scolastico ad informare le famiglie degli alunni utenti del servizio di trasporto scolastico circa le modalità di pagamento del servizio medesimo, mediante apposita nota esplicativa consegnata ai richiedenti al momento dell'iscrizione;
2. Il pagamento va effettuato entro i termini indicati in detta nota.

TITOLO IX – NORME FINALI

Art. 21 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente;
2. Copia del presente regolamento verrà consegnata alle autorità scolastiche ed al soggetto gestore del servizio esternalizzato.

Art. 22 - VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità e di

economicità, in base alle indicazioni del vigente regolamento e della normativa vigente;

2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto potranno essere inoltrati al Comune che adoterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 23 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Delibera da parte del Consiglio Comunale resa esecutiva nei termini di Legge e disciplina l'espletamento del servizio a partire dall'anno scolastico 2025/2026;
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on-line Comunale ed inserimento nel sito web istituzionale del Comune nella pagina dedicata.